

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 583-ter Pena accessoria

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'[articolo 583-bis](#) importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.